

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 40° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 1977

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Particolare trattamento tributario per i contribuenti dei comuni disastrati del Friuli » (859) (D'iniziativa dei senatori Lepre ed altri)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	Pag. 517 518, 519
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze	518
BEORCHIA (DC)	518

La seduta ha inizio alle ore 16,40.

ASSIRELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Particolare trattamento tributario per i contribuenti dei comuni disastrati del Friuli » (859), d'iniziativa dei senatori Lepre ed altri.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Particolare trattamento tributario per i contribuenti dei comuni disastrati del Friuli », di iniziativa dei senatori Lepre, Segnana, Bacicchi, Tonutti, Gherbez Gabriella, Toros, Giust e Beorchia.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1, che era stato accantonato. Ricordo che nella seduta antimeridiana il Governo aveva proposto un emendamento sostitutivo dell'arti-

colo 1, sul quale era nata qualche perplessità. Il Governo ha ristudiato il problema e propone il seguente testo:

« Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate per i periodi d'imposta 1975, 1976, 1977 e 1978 dai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, sono rimosse mediante ruolo in quattro rate, senza applicazione di interessi e soprattasse, a partire dalla rata di febbraio 1981 per le imposte relative all'anno 1975; febbraio 1982 per le imposte relative all'anno 1976; febbraio 1983 per le imposte relative all'anno 1977 e febbraio 1984 per le imposte relative all'anno 1978.

Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1977 nonché quelle dovute in base alla dichiarazione relativa allo esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare chiuso entro l'anno 1977 dai soggetti indicati nell'articolo 3 del decreto-legge di cui al precedente comma, sono rimosse mediante ruolo in quattro rate, senza applicazione di interessi e soprattasse, a partire dalla rata di settembre 1980 per il primo o unico periodo di imposta per il quale è stato omesso il versamento d'imposta ed in quattro rate a partire dalla rata di giugno 1981 per le somme dovute in base alla dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta ».

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, recava norme agevolative a favore dei contribuenti delle zone del Friuli. Il disegno di legge n. 859 era modificativo di questo articolo 3 nel senso che concedeva alle persone fisiche la possibilità di pagare mediante ruoli i redditi del 1975, 1976, 1977 e 1978 rispettivamente in quattro rate posticipate. Il Governo, con il suo emendamento, ha inteso estendere il beneficio al pagamento di tutte le imposte e quindi non solo alle dichiarazioni relative all'IRPEF, ma anche a quelle relative al-

l'ILOR e all'IRPEG, cioè alle persone giuridiche, non solo per ragioni di giustizia ma per ragioni tecniche.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, proposto dal Governo, di cui ho testè dato lettura.

**E approvato.**

Passiamo ora all'approvazione dell'articolo 2, che avevamo accantonato, e che avrà bisogno di un coordinamento, mi pare, al primo comma a seguito dell'approvazione dell'articolo sostitutivo dell'articolo 1 testè approvato.

Ricordo che a tale articolo 2 nella seduta antimeridiana era stato approvato un emendamento dal Governo sostitutivo del terzo comma; mi sembra di capire, inoltre, che si concordi sulla soppressione del quarto comma.

Non facendosi osservazioni metto pertanto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato, come sopra ho riferito.

**E approvato.**

Ricordo infine che, sempre nella seduta antimeridiana, avevamo approvato un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2 e l'articolo 3 del testo originario.

BEORCHIA. Desidero dichiarare il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano a questo disegno di legge, che si colloca nel più ampio quadro dei provvedimenti già approvati dal Parlamento per la ricostruzione e la rinascita del Friuli colpito dal terremoto.

Come ho già avuto modo di ricordare, la esigenza cui oggi si provvede è quella, diffusa e fondata, di consentire una dilazione nel pagamento delle imposte da parte dei contribuenti residenti nei comuni dichiarati disastriati, per consentire loro di impiegare ogni disponibile risorsa finanziaria, ogni risparmio, nell'opera di ricostruzione delle case e di ripresa delle attività produttive, in modo particolare di quelle più modeste.

Il provvedimento al nostro esame corrisponde certamente a questa esigenza, oltre che ad altre di forse minor rilievo, ma non meno significative, prevedendo appunto che gli importi dovuti per l'IRPEF e, per l'opportuno emendamento del Governo, anche per l'IRPEG e l'ILOR per gli anni compresi tra il 1975 e il 1978 vengano corrisposti in modo rateale, senza oneri, a mezzo ruoli, dal 1981 al 1984, in un periodo, cioè, nel quale si spera che il contribuente interessato possa affrontare con minor sacrificio gli oneri tributari.

Con l'occasione desidero dare atto al Governo di aver puntualmente adempiuto all'impegno assunto, non soltanto di manifestare concretamente la sua disponibilità alla nostra proposta, ma anche a quello, che avevo già richiamato nel corso della discussione generale, di emanare istruzioni per la unificazione e semplificazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 1975-1976, cosa che è stata appunto fatta come appare dalla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 1977, dell'apposito speciale modello 740.

Così mi auguro che anche l'argomento da me sottoposto all'attenzione del Governo, e cioè quello di far sì che i rimborsi per i crediti IVA avvenga il più sollecitamente possibile, venga risolto in modo adeguato. Si tratta di una misura che, lungi dal significare trattamento di favore per alcuni, può costituire fonte di beneficio anche per il consumatore finale, non tenuto all'IVA, che però sui prezzi che oggi paga forse si ritrova scaricato un onere aziendale che potrebbe essere eliminato, comunque ridotto.

Per queste considerazioni, il nostro voto è favorevole.

**P R E S I D E N T E**, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**E approvato.**

*La seduta termina alle ore 16,50.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
**Dott. GIULIO GRAZIANI**